

# STUDI CONTROVERSIVI



**Discussioni bibliche aperte al confronto e al dibattito**

Direttore responsabile G. Montefameglio.

[segreteria@biblistica.org](mailto:segreteria@biblistica.org)

La responsabilità degli studi è del singolo autore, che è anche proprietario del copyright (©).

**N. 1 – ottobre 2014**

## Indice

	pagina
Presentazione della rivista	1
Salvatore Tarantino - NON COMMITTERE ADULTERIO	
Premessa sui "ma io vi dico"	2
Cenni su matrimonio, poligamia, adulterio, ripudio	2
Adulterio e concupiscenza	3
I limiti del ripudio secondo la Legge, secondo la tradizione e secondo Yeshù	3
L'indissolubilità del matrimonio e il ripudio della moglie: la regola e l'eccezione	4
Le nozze illecite e i loro effetti: nullità del matrimonio ed adulterio	5
Un caso particolare: Davide e Mical	6
Conclusione	6

## Presentazione

Iniziamo con questo numero la pubblicazione di una nuova rivista, periodica ma senza cadenza fissa di uscita. Come suggerisce il titolo stesso – *Studi controversi* –, questa nuova pubblicazione vuole presentare nuovi studi biblici che indagano la Scrittura, aprendosi a nuove ricerche bibliche che permettano una sempre più chiara comprensione della Sacra Scrittura, mantenendosi comunque rigorosamente in ambito biblico.

"Oro e perle preziose si trovano in abbondanza,  
ma i discorsi sapienti sono cosa più rara".  
- Pr 20:15, TILC.

Una volta pubblicato uno studio "controverso", il dibattito è aperto. Le studentesse e gli studenti della nostra Facoltà

Biblica sono invitati a intervenire, così come altri accademici o chiunque voglia partecipare al dibattito, ponendo domande oppure presentando obiezioni od osservazioni all'autore dello studio. Il tutto sarà coordinato dalla Facoltà Biblica. Chi desidera intervenire può scrivere a [segreteria@biblistica.org](mailto:segreteria@biblistica.org). Ci faremo carico di inoltrare obiezioni, osservazioni e domande all'autore dello studio. Chi preferisse intervenire in forma anonima, può chiederci che compaiano al posto del suo nome solo le sue iniziali o uno pseudonimo. Nel numero successivo saranno riportate le obiezioni o le osservazioni o le domande con le risposte dell'autore, e così via. Esaurita una trattazione, verrà riproposto uno nuovo studio "controverso".

"Il superbo cerca la sapienza  
ma non la trova;  
per un'intelligenza aperta  
la sapienza è cosa facile".  
- Pr 14:6, TILC.

Ci auguriamo che questa nostra iniziativa stimoli la ricerca biblica, permettendo di esplorare in maniera sempre più profonda la Sacra Scrittura. "Chi è intelligente cerca di conoscere, chi è saggio è sempre pronto a imparare". - Pr 18:15, TILC.

# NON COMMITTERE ADULTERIO

## di Salvatore Tarantino

### I. Premessa sui “*ma io vi dico*”

In Matteo 5, Yeshùà – dopo aver sancito in modo molto accorato la validità perenne della Legge e la necessità di osservarla anche nei minimi precetti per entrare nel Regno di Dio (vv. 17-20) – impartisce sei insegnamenti, che sono comunemente intesi in parziale contrasto con la Legge, mentre, in realtà, tutti questi insegnamenti riprendono alcuni comandamenti della Legge al fine di darne una interpretazione autentica e più rigida (sempre introdotta con le parole “*ma io vi dico*”), talvolta in contrasto, non con la Legge, ma con la tradizione formatasi su di essi.

Non pongono particolari problemi i vv. 21-22, né i vv. 33-34, i quali, rispettivamente, insegnano che è condannato non soltanto chi uccide, ma anche chi insulta o si adira contro il fratello, che non soltanto è vietato giurare il falso, ma che è vietato anche giurare il vero (argomento, quest'ultimo, che andrebbe comunque ulteriormente approfondito).

Non pongono problemi nemmeno i vv. 27-28, ove è condannato non soltanto l'adulterio fisico ma anche quello per così dire “mentale” (questo argomento sarà comunque approfondito nei paragrafi seguenti).

I vv. 38-39 sono apparentemente in contrasto con la Legge, e tale apparenza discende dal fatto che nella nostra mentalità moderna “occhio per occhio” è una legge ingiusta o comunque di vendetta, mentre nel contesto in cui essa è comparsa è invece una legge di giustizia, in quanto limita la reazione della persona offesa a non oltre quanto effettivamente subito.

Così inquadrata la legge del taglione – e cioè in quanto legge tendente a limitare la violenza – si capisce bene che un irrigidimento di questa Legge non poteva che essere nella direzione ulteriormente limitativa di non reagire affatto alla violenza piuttosto che reagire in modo proporzionato.

I vv. 43-44 contengono invece una contrapposizione tra Legge e tradizione, poiché infatti leggiamo “*Voi avete udito che fu detto: “Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico”.[...]*”.

Ebbene, mentre la prima parte di questo insegnamento riprende il comandamento di Levitico 19,18 – “*Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso [...]*” – la seconda parte, invece, non è affatto contenuta nella Legge ma riprende, evidentemente, un insegnamento aggiunto dalla tradizione.

Ne consegue che l'insegnamento di Yeshùà, anche in questo caso, irrigidisce il comandamento della Legge, estendendo l'amore per il prossimo anche al nemico.

I vv. 31-32, invece, rientrano nell'oggetto principale di questo studio, e saranno pertanto trattati nei paragrafi seguenti, nei quali dimostrerò che – anche in questo caso – Yeshùà non ha affatto impartito un insegnamento in contrasto con la Legge.

### II. Cenni su matrimonio, poligamia, adulterio, ripudio

Contrariamente a quanto comunemente si pensa il **matrimonio**, davanti a Dio, è una situazione di fatto che si viene a creare indipendentemente dalla volontà di uno Stato, di una chiesa, delle opinioni più o meno diffuse nella società, e perfino dalla fede dei coniugi.

Possono esistere matrimoni tra persone non credenti che convivono senza alcun riconoscimento ufficiale delle autorità civili e religiose (se ne ricorrono i presupposti biblici), e possono esistere matrimoni fasulli tra persone timorate di Dio con la benedizione del sindaco e del pastore o prete (come di fatto avviene grazie al libertinaggio sia degli Stati, sia di moltissime confessioni religiose, che consentono il divorzio e le nuove nozze anche nei casi biblicamente vietati; per non parlare dei matrimoni tra omosessuali, consentiti in alcuni Stati e perfino in alcune chiese).

Nelle Scritture troviamo soltanto tre presupposti per ritenere sposate due persone: la **convivenza**, il **rapporto sessuale** e la **volontà** della coppia di considerarsi sposata.

I primi due presupposti sono enunciati espressamente in Genesi 2,24: “*Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne*”.

Si pensi al matrimonio di Isacco e Rebecca (Genesi 24), in cui Abramo, tramite il suo servo, prende accordi con la famiglia di Rebecca (vv. 2-4 e 50-51), ma soltanto quando Isacco introduce Rebecca nella propria tenda e si unisce a lei le Scritture ci informano che ella divenne sua moglie (v. 67).

In questo caso il terzo presupposto della volontà è implicito in tutto ciò che precedette l'evento: l'invio di un servo, l'accordo matrimoniale, e l'accettazione di Rebecca da parte di Isacco, ben consapevole che quella era la moglie scelta per lui, essendone stato tra l'altro informato nei particolari dal servo (v. 66).

Interessante il caso di Giacobbe che, ingannato dal suocero Labano, prende in moglie Lea al posto di Rachele (Genesi 29,20-29): il brano sembra insegnarci che è sufficiente la volontà di prendere in moglie una donna e unirsi effettivamente a lei con questa intenzione, anche nel caso di errore sulla persona.

Merita un cenno il particolare caso di Sansone e la filisteo Dalila (Giudici 16), i quali, pur convivendo, non divennero mai marito e moglie, mentre in precedenza Sansone prese in moglie un'altra filisteo, poi morta (Giudici 14,1-11).

I due casi si differenziano senz'altro per il fatto che la convivenza con Dalila avvenne senza alcun impegno (quindi senza il presupposto della volontà di considerarsi marito e moglie), mentre sembrerebbe molto difficile affermare che tra i due non vi siano mai stati rapporti sessuali, dato che Sansone fu vittima della seduzione di Dalila, e dato che egli aveva già dimostrato una certa disinvoltura con i rapporti extra coniugali (Giudici 16,1).

Argomento difficile e controverso è quella della **poligamia**.

Nei confronti di essa si può dire che Dio ha avuto semplicemente tolleranza, mentre soltanto nel particolare caso del comandamento di prendere in moglie la moglie del fratello morto senza avere figli (Deuteronomio 25,5) si può parlare di poligamia espressamente consentita (dato che l'obbligo sussiste anche se il cognato ha già una moglie; e se non ha già una moglie ha comunque diritto di averne una al fine di ottenere una discendenza propria distinta da quella del fratello defunto).

La rilevanza della poligamia in questo studio è in rapporto all'**adulterio**; infatti, la tollerata esistenza della poligamia esclude necessariamente che un uomo sposato commetta adulterio nel momento in cui sposa una seconda donna in aggiunta alla prima e anche nel caso in cui si unisce a una seconda donna senza sposarla (trattandosi in questo caso della, meno grave, fornicazione).

In questo contesto l'adulterio di un uomo sposato consisteva sempre e soltanto nell'unirsi con una donna appartenente ad un altro uomo; basti pensare all'adulterio di Davide con Betsabea (2 Samuele 11,2-4), il quale aveva comunque numerose e legittime mogli, tanto che Dio stesso, rimproverandogli l'adulterio, gli ricordò delle numerose mogli che gli aveva dato.

Da parte della donna sposata, invece, l'unione con qualsiasi uomo diverso dal marito costituiva ovviamente adulterio.

Infine, il **ripudio**, inizialmente, non era affatto un rimedio contro l'adulterio, dato che l'adultero e l'adultera dovevano essere lapidati (Levitico 20,10), e quindi il matrimonio dell'uomo tradito di fatto cessava con la morte della moglie adultera.

### III. Adulterio e concupiscenza

I precetti che vietano l'adulterio e la concupiscenza sono elencati nei 10 comandamenti.

Esodo 20,14: *"Non commettere adulterio"*.

Esodo 20,17: *"[...] non desiderare la moglie del tuo prossimo [...]"*.

Gli insegnamenti di Yeshùa contenuti in Matteo 5,28 e in Matteo 5,32, riprendono sostanzialmente questi due precetti, affermando rispettivamente che: *"[...] chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore"* e che *"[...] chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio"*.

Va osservato che la parola greca *"γυνή"* al v. 28 tradotta con *"donna"* può anche essere tradotta con *"moglie"* o *"donna sposata"*, per meglio sottolineare il fatto che non è illecito desiderare una donna libera ma soltanto desiderare una donna sposata; ma il problema, in realtà, nemmeno si pone, dato che, superata la poligamia, per un uomo sposato ora l'adulterio non è più limitato soltanto alla donna altrui, ma è esteso, invece, a qualsiasi donna diversa dalla propria moglie.

Le medesime considerazioni appena fatte per la concupiscenza della donna diversa dalla propria moglie vanno fatte, ovviamente, anche per l'adulterio.

Vale la pena di fare un brevissimo cenno ad alcune dottrine a dir poco esagerate secondo le quali la vista di una donna nuda o seminuda comporta nell'uomo che la vede un peccato pressoché automatico.

La semplice logica suggerisce che passa una grande differenza tra il vedere (atto sostanzialmente passivo) una donna che si presenta davanti, il guardarla (atto volontario di soffermare lo sguardo su una donna) e il guardarla per desiderarla (e cioè l'esaminare il suo corpo facendo su di lei dei pensieri corrispondenti agli atti fisici che costituirebbero l'adulterio).

Ebbene, le Scritture vietano soltanto di guardare per desiderare.

È appena il caso di sottolineare anche che guardare per desiderare è una forma di adulterio quando l'uomo che guarda è sposato e/o quando la donna guardata in tal modo è a sua volta sposata, ma certamente non costituisce peccato di sorta quando colui che guarda è un uomo senza vincoli e la donna guardata è una donna anch'essa senza vincoli, dato che non è né scritturale né umanamente concepibile che un uomo e una donna decidano di sposarsi prima di essersi guardati e desiderati!

### IV. I limiti del ripudio secondo la Legge, secondo la tradizione e secondo Yeshùa

Quando si parla di ripudio generalmente si pensa che secondo la Legge il ripudio fosse concesso senza limiti mentre con Yeshùa il ripudio è stato notevolmente limitato al solo caso di fornicazione; paradossalmente questi ingenui credenti con le loro dottrine spicciole hanno invece addirittura esteso –

rispetto alla Legge – l'applicabilità del ripudio anche in favore della donna – cosa mai consentita né dalla Legge, né dalla tradizione antica, né da Yeshù, né dagli apostoli –.

Il verso che ci aiuta meglio a comprendere i veri termini della questione sono i seguenti: *“Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi?»”* (Matteo 19,3).

Dalla risposta di Yeshù comprendiamo che il suo insegnamento correttivo riguarda soltanto il **motivo del ripudio**: *“Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio”* (Matteo 19,9).

Non rimane che chiederci: da dove proviene questo ripudio *“per qualsiasi motivo”* anziché *“per motivo di fornicazione”*? Dalla Legge o dalla tradizione?

Sicuramente non dalla Legge!

Il comandamento della Legge relativo al ripudio è il seguente: *“Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via”* (Deuteronomio 24,1).

*“Qualcosa di indecente”* non è affatto diverso dalla *“fornicazione”*; con fornicazione si indica, infatti, ogni sorta di rapporti sessuali illeciti, quali l'adulterio, l'omosessualità, l'incesto, ecc., che certamente sono da considerarsi indecenti.

Perché dunque Yeshù afferma pure che *“[...] Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli [...]”* (Matteo 19,8)?

Evidentemente qui o si fa riferimento alla cosiddetta Legge orale (che i farisei ritenevano per tradizione che fosse stata data a Mosè insieme alla Legge scritta) o si fa riferimento ad una effettiva tolleranza – anche da parte di Mosè – di un ripudio praticato senza limiti.

Penso che la risposta più probabile sia la prima, ma entrambe, comunque, riconducono questo *“abuso”* del ripudio non alla Legge – che lo consente solo per *“qualcosa di indecente”* – ma alla tradizione degli antichi.

## V. L'indissolubilità del matrimonio e il ripudio della moglie: la regola e l'eccezione

Chiariti i limiti del ripudio – che sono perfettamente coerenti sia nella Legge che negli insegnamenti di Yeshù – dobbiamo purtroppo affrontare un'altra grave questione: la tendenza delle confessioni religiose ad estendere il ripudio anche in favore delle donne, permettendo loro di ripudiare i mariti e risposarsi.

Per una corretta analisi della questione occorre partire dalla Legge e dagli insegnamenti di Yeshù e dei suoi discepoli, e non certo dalla morale dell'odierna civiltà occidentale, oramai degradata ai livelli di Sodoma e Gomorra!

La possibilità che una donna ripudi legittimamente il proprio marito – qualunque ne sia il motivo – è assolutamente inconcepibile, sia che si faccia riferimento alla Legge, sia che si faccia riferimento alle sole Scritture greche; dimostrerò anzi che la moglie non può risposarsi nemmeno nel caso in cui venga – giustamente o ingiustamente – ripudiata dal marito.

È bene iniziare evidenziando che la questione deve essere inquadrata nello schema della regola e dell'eccezione: la regola è che il matrimonio è indissolubile, l'eccezione è che il marito può ripudiare la moglie in caso di fornicazione.

Qualsiasi ulteriore eccezione alla regola dell'indissolubilità del matrimonio, non espressamente prevista dalle Scritture, costituisce un abuso, tale e quale a quello praticato dagli antichi che consentivano il ripudio per qualsiasi motivo, e costituisce altresì una mistificazione dell'insegnamento di Yeshù, il quale volle restringere drasticamente il legittimo strumento del ripudio riportandolo al suo contenuto originario (mentre una sua estensione in favore delle donne determinerebbe un aumento pari al doppio dell'utilizzo del ripudio e sarebbe – questa sì – una consistente modifica della Legge).

Che il ripudio non sia uno strumento a disposizione delle mogli lo si evince sia dai versi che parlano unilateralmente del ripudio legittimo consentito all'uomo, sia da quelli che parlano della impossibilità per la donna di risposarsi o del divieto per gli uomini di sposare una donna ripudiata.

Tra i versi più chiari abbiamo il seguente: *“[...] chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio”* (Matteo 5,32).

Si noti innanzitutto che si parla in questo caso di una moglie ingiustamente ripudiata (*“salvo che per motivo di fornicazione”*); si noti poi che essa addirittura viene definita *“adultera”*, benché senza colpa, a causa dell'ingiusto ripudio del marito; e si noti infine che, benché ingiustamente ripudiata, non può risposarsi, perché chiunque la sposa commette adulterio.

Similmente, in 1 Corinzi 7,10-11 leggiamo: *“Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito (e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito); e che il marito non mandi via la moglie”*.

Qui è bene sottolineare che viene comandato alla moglie di non separarsi, mentre l'espressione *“e se si fosse separata”* non indica affatto una opzione possibile, ma indica alla moglie oramai colpevolmente

separatasi il modo di non aggravare ulteriormente la propria situazione, astenendosi da altri matrimoni o riconciliandosi con il marito.

E ancora in Romani 7,2-3 è affermato: ***“Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive; ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera; ma se il marito muore, ella è libera da quella legge; così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo”***.

La moglie è dunque vincolata al marito finché quest'ultimo è in vita, qualunque sia stato il motivo, legittimo o illegittimo, del ripudio.

In 1 Timoteo 5,9 troviamo addirittura l'insegnamento alla chiesa di non prestare soccorso alle vedove che hanno avuto più di un marito (e certamente non si intende il caso di donne rimaste vedove più di una volta, dato che il matrimonio dopo la morte del marito è espressamente consigliato; si veda il successivo verso 14).

Esaminiamo adesso tre gruppi di versi utilizzati per sostenere che anche la moglie può ripudiare il marito o che quantomeno può risposarsi nel caso in cui venga ripudiata dal marito.

Il primo di questi è Marco 10,11-12, nel quale è scritto: ***“[...] Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se la moglie ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio”***.

Secondo alcuni da questi versi si evince la parità dei coniugi in materia di ripudio.

Ciò è assolutamente errato.

**La parità dei coniugi in questi versi è nella loro impossibilità di ripudiare e quindi nella regola dell'indissolubilità del matrimonio**; è scritto, infatti, che né l'uno né l'altro possono ripudiare, e che risposandosi commetterebbero adulterio, ma non c'è alcun cenno all'eccezione del ripudio che, quando presente, è sempre e soltanto enunciata in favore del marito.

Altri in Deuteronomio 24,2 vedono la possibilità che una donna ripudiata possa risposarsi per il solo fatto che è scritto che ***“Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro”***...

Qui l'errore sta nel considerare autonomamente quella che è soltanto una ipotesi – introdotta con un **“se”** – fatta allo scopo di vietare al marito di riprendersi la moglie ripudiata dopo che la stessa si è contaminata con un altro uomo; **Deuteronomio 24,1-4 non insegna che la donna ripudiata può risposarsi, ma insegna che se la donna ripudiata si risposa, il suo precedente marito non può riprenderla in moglie**.

Infine, in 1 Corinzi 7,15, alcuni vorrebbero vedere la legittimità del ripudio e delle nuove nozze in favore sia dell'uomo che della donna per il caso in cui il loro coniuge non credente rifiuta di abitare con loro; ma il verso in realtà afferma che ***“Però, se il non credente si separa, si separi pure; in tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme; ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace”***.

Qui Paolo non sta affatto introducendo nuove possibilità di ripudio ma sta consolando i credenti abbandonati dai coniugi non credenti dicendo loro che non sono obbligati a continuare a vivere insieme a loro nella discordia poiché i credenti sono chiamati a vivere in pace; **ma così dicendo non li autorizza affatto a risposarsi**.

## **VI. Le nozze illecite e i loro effetti: nullità del matrimonio ed adulterio**

Grazie all'analisi fin qui svolta possiamo adesso esaminare quali sono le conseguenze di un matrimonio illecito.

Innanzitutto possiamo fare una distinzione tra matrimonio del tutto inesistente e matrimonio invalido.

Il matrimonio inesistente è quello che manca di uno dei tre presupposti prima esaminati, e cioè se tra la coppia non vi è convivenza o se non vi è mai stato un rapporto sessuale oppure se essa stessa non si considera sposata (perché ad esempio trattasi di convivenza in vista di nozze civili o religiose, oppure perché intende volontariamente intrattenere un rapporto temporaneo; si pensi al già esaminato caso di Sansone e Dalila).

Ovviamente è inesistente anche il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, dato che in tutte le Scritture è sempre chiaramente indicata la coppia come unione di un uomo e di una donna e dato che l'omosessualità è esplicitamente e duramente condannata.

Tutte queste unioni non potendo essere considerate matrimonio sono fonte di fornicazione; tuttavia la coppia che a seguito della convivenza si sposa a mio parere “sana” anche la precedente fornicazione allo stesso modo in cui nella Legge è scritto che l'uomo che si unisce a una vergine libera è obbligato a sposarla (senza subire ulteriori conseguenze).

Il matrimonio invalido, invece, è quello contratto tra due persone di cui almeno una delle due è già legata ad un precedente matrimonio non validamente sciolto; ciò vale per tutti i casi in cui la donna ha già avuto un altro marito che è ancora in vita e per tutti i casi in cui l'uomo ha già avuto una moglie che è ancora in vita, a meno che egli non l'abbia ripudiata per causa di fornicazione.

Di fatto questi matrimoni illeciti non sono semplicemente illegittimi ma sono del tutto privi di qualsiasi validità, tanto che Yeshù alla samaritana dice: “[...] **«Va' a chiamare tuo marito e torna qui»**. La donna rispose e gli disse: **«lo non ho marito»**. Gesù le disse: **«Hai detto bene: “Non ho marito”, perché tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto la verità»**” (Giovanni 4,16-18).

Non è il caso di speculare sul fatto che un marito illegittimo venga tuttavia chiamato “marito”: nel passo appena esaminato abbiamo visto che Yeshù dice: *“quello che hai ora [marito] non è tuo marito”*; quindi lo chiama “marito” ma nega che sia suo marito.

La conseguenza di questi matrimoni invalidi è l'adulterio: o perché almeno uno dei due in realtà continua ad essere legato al proprio matrimonio precedente (quindi l'adulterio è commesso dalla nuova coppia nei confronti del coniuge del precedente matrimonio a cui è legato uno dei due) o perché la donna è stata giustamente ripudiata dal precedente marito per il caso di fornicazione (in questo caso, infatti, il matrimonio, pur essendo legittimamente sciolto, impedisce che un altro uomo sposi la donna ripudiata).

Ci si potrebbe chiedere cosa succede se ad esempio un uomo diventa vedovo solo dopo aver contratto un nuovo matrimonio: in tal caso la morte della precedente moglie renderebbe valido il nuovo matrimonio, ma solo dalla data della morte in poi (come se si risposasse in quel momento), smettendo di compiere adulterio ma rimanendo colpevole di tutti quelli già commessi.

Altro caso interessante è quello del marito che ripudia illegittimamente la moglie la quale nel frattempo si unisce ad un altro uomo commettendo adulterio: in tal caso ritengo che l'adulterio successivo all'illegittimo ripudio non consenta al primo marito di avvalersi di un nuovo ripudio (stavolta legittimo), essendo lui stesso parziale artefice dell'adulterio subito (l'adulterio illegittimo non può diventare legittimo successivamente).

## VII. Un caso particolare: Davide e Mical

Occorre infine esaminare un caso del tutto particolare.

1 Samuele 18,27-28: *“Davide si alzò, partì con la sua gente, uccise duecento uomini dei Filistei, portò i loro prepuzi e ne consegnò il numero preciso al re, per diventare suo genero. E **Saul gli diede in moglie Mical**, sua figlia. Saul vide e riconobbe che il **SIGNORE** era con Davide; e Mical, figlia di Saul, l'amava”*.

1 Samuele 25,44: *“**Intanto Saul aveva dato Mical sua figlia, moglie di Davide, a Palti, figlio di Lais, che era di Gallim”***.

2 Samuele 3,12-16 *“Allora Abner spedì dei messaggeri a Davide per dirgli: «A chi appartiene il paese? Fa' alleanza con me e il mio braccio sarà al tuo servizio per volgere dalla tua parte tutto Israele». Davide rispose: «Sta bene; io farò alleanza con te. Ma una sola cosa ti chiedo, che tu non ti presenti davanti a me senza condurmi Mical, figlia di Saul, quando mi comparirai davanti». **Davide spedì dei messaggeri a Is-Boset, figlio di Saul, per dirgli: «Rendimi Mical, mia moglie, con la quale mi fidanzai a prezzo di cento prepuzi di Filistei». Is-Boset mandò a prenderla dal marito Paltiel, figlio di Lais. Il marito andò con lei, l'accompagnò piangendo e la seguì fino a Baurim. Poi Abner gli disse: «Va', torna indietro!» Ed egli se ne ritornò”***.

Non credo che sia necessario ripercorrere tutte le vicende che portarono Saul a dare sua figlia in sposa a Davide e poi a toglierla a lui e darla ad un altro uomo.

Bisogna capire piuttosto com'è possibile che Davide riprenda sua moglie dopo che questa è stata moglie di un altro uomo, nonostante il divieto contenuto in Deuteronomio 24,1-4 di riprendere la moglie ripudiata che nel frattempo è stata moglie di un altro uomo.

L'unica spiegazione possibile risiede nel fatto che Davide non ripudiò mai sua moglie Mical, ma ella gli fu sottratta ingiustamente, e quindi siamo di fronte a un caso diverso da quello previsto dal divieto sopra citato.

Ci si potrebbe chiedere, dunque, per quale motivo Mical e il nuovo marito Paltiel non furono puniti per il loro matrimonio illecito; evidentemente Davide li reputò innocenti poiché entrambi si sposarono per volere del re Saul, al quale non potevano opporsi.

## VIII. Conclusione

In questo studio mi sono sforzato di procedere in modo razionale all'analisi di tutti i brani coinvolti secondo il principio che tutte le Scritture sono coerenti tra esse.

Ho evidenziato quali sono i presupposti del matrimonio, dal quale scaturiscono a sua volta tutti gli obblighi e i divieti sia per i coniugi sia per i terzi che pure sono tenuti a rispettare il matrimonio altrui.

Ho spiegato cos'è il ripudio nella Legge e in che modo Yeshù lo ha riportato al suo contenuto originario, eliminando le antiche tradizioni libertine che concedevano all'uomo il ripudio per qualsiasi capriccio, e non aprendo affatto alcuno spazio a moderne tradizioni, altrettanto libertine, che concederebbero alla donna una possibilità di ripudio del marito che non è mai esistita.

E, sempre nell'ottica della coerenza delle Scritture, ho spiegato tutti i vari casi, più o meno particolari (Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea, Sansone e Dalila, Davide e Betsabea, Davide e Mical), in cui le regole del matrimonio, del ripudio e del divieto di nuove nozze sembrerebbero poco chiare, specie alla luce del pensiero moderno.

Non mi sono invece preoccupato affatto di scrivere uno studio impopolare, ignorando le moderne dottrine delle varie confessioni religiose che non riescono più a concepire il valore dell'indissolubilità del matrimonio, la gravità dell'adulterio ma, soprattutto, le terribili conseguenze di un matrimonio illecito, e cioè la perenne situazione di adulterio in cui si viene a trovare la nuova coppia, che invece si illude di essere protetta dalla benedizione del capo della propria chiesa.

Ho dato priorità, dunque, all'importanza di comprendere cosa significhi realmente il comandamento del *“non commettere adulterio”*, affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità riguardo alla sua osservanza.

*\* La traduzione utilizzata è la Nuova Riveduta.*

 [Torna all'indice](#)